



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

P.zza G. Leopardi, 31 – 63030 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Originale

Registro Generale n. 322

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

N. 120 DEL 31-07-2025

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione quinquennale, mediante gara a procedura telematica aperta, del "Servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni" e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. CUI: 00362890444202500001.

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di luglio, il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Angelini Michela

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dott.ssa Michela Angelini ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale nn. 16 del 02/08/2025;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2025- 2027, il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2025; - la Deliberazione del Consiglio Comunale 48 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2025-2027;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il Comune di Spinetoli è proprietario dell'impianto sportivo "Campi Schiavoni" sito in via Schiavoni, frazione Pagliare del Tronto;
- il contratto concessorio del servizio di gestione dell'impianto sportivo in parola è in scadenza e si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, in quanto la soluzione della gestione diretta risulta impraticabile per carenza di personale necessario a garantire la custodia e la fruizione pubblica;
- con deliberazione consiliare n. 15 del 15/05/2025 esecutiva ai sensi di legge, il consiglio comunale ha autorizzato l'indizione di apposita procedura evidenziale incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa ad adottare gli atti conseguenti;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 28/02/2021, n. 38, *in specie*:

- il comma 2 che recita *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;
- il comma 3, secondo cui *"Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente"*;

CONSIDERATO pertanto che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 36/2023 (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

EVIDENZIATO che, per pacifica giurisprudenza e prassi, la gestione di impianti sportivi comunali assume i caratteri tipici di un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D.lgs n. 267/2000, in quanto la nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (cfr. *ex plurimis* Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 13/06/2025, n. 520; Tar Lombardia - Milano, sez. V, 04/01/2024, n. 26; Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, 27/03/2023, n. 5246; Tar Lombardia - Milano, sez. I, 24/02/2023, n. 485; TRGA Trento, 20/12/2022, n. 211; Cons Stato, sez. V, 14/03/2022, n. 1784; *idem* 18/08/2021, n. 5915; *idem* 28/01/2021, n. 858; *idem* 02/05/2013, n. 2385; ANAC delibera n. 1300 del 14/12/2016; parere AG 87/2015/ap del 02/12/2015):

VALUTATO che trattasi di servizio di interesse generale con rilevanza economica in quanto, tenuto conto dei costi e delle modalità di gestione, del bacino d'utenza e delle attività praticate, nonché delle tariffe applicate, la gestione deve ritenersi redditizia e remunerativa;

CONSIDERATO che, alla stregua di quanto affermato in giurisprudenza, l'affidamento dell'impianto in parola rientra nel paradigma della concessione di servizi in quanto trattasi di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 c.c., destinato al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, vieppiù ché, in coerenza con quanto disposto dall'art. 177, il rischio operativo legato alla gestione del servizio è posto ad esclusivo carico del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte, in applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con la suindicata deliberazione:

- durata: dare atto che:

- ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
- decorso il termine di durata della concessione, la struttura e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Spinetoli, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	93.11	P

- rischio operativo: ai sensi dell'art 177 del Codice, dare atto che il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;
- importo: dare atto che:
 - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione è stato stimato in € **200.000,00** (euro duecentomila/00), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto;
 - la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- canone di concessione: a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
 - un canone concessorio annuo a favore del Comune pari a € **500,00** (euro cinquecento/00), Iva esclusa, soggetto a rialzo;
- manodopera e CCNL: dare atto che:
 - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione ammonta ad € **70.000,00** (euro settantamila/00), come desunto dal PEF;
 - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id H077 "CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- rischi interferenziali: dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art 25 del D.Lgs 81/2008 e non valutabile in termine di rischi specifici; pertanto non è necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I);
- frazionamento: dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltretutto l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
- beni assegnati: ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice, dare atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale della concessione è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice;

DATO ATTO che per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso al MEPA o alle Convezioni attive Consip o della Centrale di Committenza Regionale di riferimento di cui all'art. 1, commi 459 e 450, l. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio "acquisto" di servizio (cfr ANAC det 11/2015);

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: 00362890444202500001;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica rafforzata necessaria;

DATO ATTO che in data 06/02/2025, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del "servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO che per le procedure di concessione sottosoglia, come quella *di specie*, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice consente di procedere previa pubblicazione del bando di gara, in alternativa alla procedura negoziata senza bando;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del Codice, in quanto il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione del servizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice, i criteri di aggiudicazione dei contratti concessori devono essere oggettivi nel senso di connessi all'oggetto della concessione;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "Criteri di partecipazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;

- d) ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 38/021, in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, dare preferenza ai soggetti ivi indicati;
- e) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adeguatezza e sostenibilità dello stesso verrà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
- f) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base ad elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice ammettere il subappalto, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
- l) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- m) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- l) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- m) che l'aggiudicatario del contratto di concessione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- n) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- o) ai sensi dell'art. 192 del Codice, dare atto che al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi concessori in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- P.E.F.;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Planimetrie;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d’Intervento (CUI) è il seguente 00362890444202500001;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott/la Dott.ssa Michela Angelini, Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Spinetoli nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell’Allegato II.14, il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Alessia Pica in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all’Autorità medesima è pari ad € **250,00**;
- ai sensi dell’art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8, del Codice e dell’Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € **1.000,00**;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO ATTO che la concessione è finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione fredda;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall’art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:

Determinazione AREA 1 - AMMINISTRATIVA n.120 del 31-07-2025 Comune di Spinetoli

- Relazione illustrativa;
 - Capitolato Speciale di concessione;
 - Schema di contratto;
 - P.E.F.;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
 - Planimetrie;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del "Servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato della concessione è pari a € **200.000,00** (euro duecentomila/00), Iva esclusa;
 5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;
 6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
 7. di **INDIVIDUARE** nel Dott./Dott.ssa Michela Angelini, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
 8. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 06/02/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
 9. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € **1.250,00**, di cui € **1.000,00** per oneri di gestione ed € **250,00** per contributo ANAC;
 10. di **DARE ATTO** che:
 - il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00362890444202500001;
 - l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	93.11	P

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott/la Dott.ssa Michela Angelini, Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Spinetoli, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Alessia Pica in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Determinazione AREA 1 - AMMINISTRATIVA n.120 del 31-07-2025 Comune di Spinetoli

Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;

- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € **250,00**;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:"
11. di **DARE ATTO** che la concessione è finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione fredda;
12. di **IMPEGNARE** la spesa totale di € **1.000,00** al Cap. 90 in uscita del bilancio triennale 2025/2027 su esercizio finanziario anno 2025 per oneri di gestione Stazione Appaltante di Ascoli Piceno;
13. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;
14. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
15. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
16. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati non pubblicati:

- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- P.E.F.;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Planimetrie;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Michela Angelini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto l'art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio;

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

Impegno N. 194 del 31-07-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:	
5° livello 01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
<i>Capitolo</i> 90 / <i>Articolo</i> SPESE STAZIONE UNICA APPALTANTE E PUBBLICAZIONE BANDI/AVVISI	
<i>Causale</i>	Determina a contrarre per l'affidamento in concessione quinquennale, mediante gara a procedura telematica aperta, del Servizio di gestione dei campi sportivi siti in Via Schiavoni e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.CUI: 00362890444202500001.
Importo 2025	Euro 1.000,00
<i>Beneficiario</i>	9025 STAZIONE APPALTANTE DI ASCOLI PICENO